

Per il mondo arabo che tende all'Occidente, Venezia nascente e Bisanzio, ambedue con flotte numerose, appaiono nella pace pronti, abilissimi mezzi marini, dislocati agli estremi orli di terre presto riallacciate all'Occidente.

La difesa delle grandi vie marittime che penetravano in Adriatico era la difesa anche dal mondo arabo, il quale trovava l'asse centrale del commercio nelle mani dei romani d'Oriente e dei veneti, trattenuto non sulla terra, bensì sui mari. Ma come potevano essere dominati dai veneziani questi primi traffici che, dall'interno dell'Oriente, sboccavano al Mediterraneo?

Non certo col sottoporre i mezzi terrieri ad una sovranità politica veneziana restrittiva, ma anzi favorendo gli sbocchi stessi verso il mare. Amicizia sulla terra; inimicizia, invece, quando le forze di popolazione musulmana avessero lasciato la terra per armare le navi e penetrare nel Golfo di Venezia o lungo le vie che ad esso conducevano.

Ma amicizia, anche, e regime di separazione: separazione causata da un mutarsi di attività che sulle coste d'Oriente appunto si trasformavano per continuare sui mari.

E non sistema di riserbo dubbioso o diffidente, ma sistema di aperta amicizia o di lotta aperta.

Perchè nel mondo arabo e nel mondo veneziano sono due contraenti ambedue operanti in sensi opposti, ma che si incontrano, abilissimi, in un punto ove tutelano al massimo il loro interesse. Amici e nemici, quindi: amici nel commercio, perchè ambedue realizzano un traffico, che è la base delle loro fortune; nemici nella stipulazione del contratto, perchè ciascuno cerca di guadagnare di più (1). Amicissimi finchè s'incontrano, l'uno proveniente dal mare, l'altro pro-

---

(1) Secondo il diritto musulmano delle obbligazioni, il miscredente è incapace per qualunque atto che importi diritto od autorità su un musulmano. Si noti, però, che, nella società commerciale, anche un infedele può essere socio.

La legislazione territoriale musulmana, pure studiata attraverso successive trasformazioni, risultando essa tradizionale, è degna di attenta considerazione. Le terre incolte diventano proprietà del musulmano il quale le vivifica dissodandole in un certo tempo. Secondo gli Hanafiti, anche i *dimmi* possono vivificare la terre (*Dimmi* = stranieri soggetti alle capitolazioni).

Secondo il diritto musulmano, la terra si divide in due parti: terra musulmana (*daru 'l Islam*) che comprende anche i paesi soggiogati abitati dai *dimmi* (*daru 's sulh*), e terra in potere dei miscredenti (*daru 'l harb*). I *dimmi* conservano la proprietà delle loro terre pagando l'imposta, obbligo che cessa qualora si convertano alla fede musulmana.

Nelle città, i *dimmi*, che continuano ad essere regolati dai trattati che, con gli Occidentali, fecero Maometto ed i primi califfi, debbono abitare in quartieri appositi, distinguersi in certe parti del vestiario, *non montar cavalli*, essere rispettosi coi musulmani, ecc. Possono conservare le loro chiese, ma non costruirne di nuove; debbono inoltre pagare la capitazione per ogni maschio maggiore, libero e capace. Con gli altri miscredenti non si può stipulare pace ma appena un armistizio, al massimo, di 10 anni (cfr. DUCATI, *op. cit.*, pag. 186).